Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 25 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10 ROMA CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.510 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . Pag. 394

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5.
Concessione di amnistia e di indulto Pag. 394

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» Pag. 395

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso tradizionale sito in Sestiere San Marco a Venezia Pag. 396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere comuni del Consorzio di miglioramento fondiario «Alto Brembiolo», con sede nel comune di Lodi (Milano). Pag. 397

Ministero dei trasporti: Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1963 Pag. 397

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia «Pontetti Sanseverino», con sede in Napoli. Pag. 398

Ministero della pubblica istruzione:

Esito di ricorso Pag. 398

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea Pag. 398

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali Sezione provinciale di Venezia ad accettare una donazione Pag. 398

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 398

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria Pag. 399

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena Pag. 399

Ministero del commercio con l'estero - Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.): Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) Pag. 399

Ministero della difesa-Esercito: Aggregazione di due membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a centoundici posti di vice perito tecnico industriale in prova Pag. 399

Ministero del tesoro: Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro. Pag. 400

Ministero della marina mercantile: Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di vice segretario in prova Pag. 400

Ministero della difesa-Marina: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare Pag. 400

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 25 GENNAIO 1963:

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 26 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3866/R in data 15 dicembre 1962.

Elenco n. 27 delle revoche di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

(7525 e 106)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 16 gennaio 1963, alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Jamal E-D. Farra il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana.

Il 16 gennaio 1963, alle ore 18,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E il signor Henri Guissou il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Alto Volta.

(356)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5.
Concessione di amnistia e di indulto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 23 gennaio 1963, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.
Amnistia

E' concessa amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62 n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.

Art. 2.
Indulto

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, è concesso indulto:

a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del presente decreto non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, è concesso indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, ed all'art. 2, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460.

Art. 3.
Esclusioni oggettive

L'indulto, fatta eccezione per l'ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonchè ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Art. 4.

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Art. 5.

Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto

Fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'articolo 2, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della legge 23 gennaio 1963, n. 2, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.

Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'articolo 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.

Art. 6.

Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari

L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

Art. 7.

Revoca dell'indulto

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

Art. 8.

Termine di efficacia dei benefici

L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

Art. 9.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — ANDREOTTI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione, sull'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 206, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », per il triennio 1961-1963;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1961, re-

gistro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 272, con cui il dott. Gino Pazzaglia è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Vista la designazione del Ministero degli affari esteri per la sostituzione del dott. Gino Pazzaglia con il dottore Paolo Savina;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963, il dott. Paolo Savina, vice direttore generale per l'emigrazione e Ministro plenipotenziario è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Gino Pazzaglia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1962

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 79

(368)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso tradizionale sito in Sestiere San Marco a Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 luglio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso tradizionale sito in Venezia, Sestiere San Marco;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i due frondosi salici di alto fusto in essa esistenti e ricchi di vegetazione, costituisce una riposante nota di colore e un quadro naturale di notevole importanza, formando inoltre con i prossimi palazzi Benzon, Michiel e Pesaro (Orfei) un complesso tradizionale di particolare valore estetico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Venezia Sestiere San Marco, comprendenti i mappali: 208, 209, 3301 e 163, foglio XV, comune di Venezia, confinante col mappale 162, calle degli Avvocati, Ramo Michiel, rio Ca' Michiel, mappale 3713, calle Pesaro, calle Contarini e Benzon, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 gennaio 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 18 luglio 1961

Alle ore 10 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti, Palazzo Ducale, Venezia

Ordine del giorno:

1) VENEZIA: Complesso tradizionale sito in Sestiere di San Marco. Proposta di vincolo ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente, dopo aver constatato la situazione di fatto col sopraluogo collegiale eseguito in data 7 luglio c.a., illustra ai presenti le ragioni per cui ritiene che detto complesso debba essere tutelato.

A unanimità di voti, in virtù dell'art. 1, numero 3) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, viene deliberato il vincolo sulla zona comprendente i mappali: 208, 209, 3301 e 163, foglio XV, comune di Venezia, confinante col mappale 162, calle degli Avvocati, Ramo Michiel, rio Cà Michiel, mappale 3713, calle Pesaro, calle Contarini e Benzon con la seguente motivazione:

« Perchè su tale complesso dimorano due frondosi salici di alto fusto, i quali con la loro ricca vegetazione creano una riposante nota di colore, un largo respiro nel centro urbano e costituiscono con i prossimi palazzi Benzon, Michiel e Pesaro (Orfei) un complesso tradizionale di particolare valore estetico ».

(*Omissis*).

La seduta ha termine alle ore 12.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente dott. ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese delle opere comuni del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Brembiolo », con sede nel comune di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 36952, in data 14 gennaio 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Brembiolo », con sede nel comune di Lodi (Milano), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella adunanza del 24 gennaio 1960.

(324)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1963

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1963 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*:

Motocarri (anche se muniti della licenza di circolazione mod. MC MC e classificati cioè « motofurgoncini » ai sensi degli abrogati testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809), motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza.

b) *Autoveicoli*:

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.) autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi).

Autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per queste ultime autovetture si precisa che la revisione potrà, a richiesta dell'utente, essere estesa a tutto il veicolo e non limitata alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione, ciò allo scopo di evitare che le autovetture di cui trattasi debbano essere presentate anche alla revisione quinquennale.

c) *Rimorchi*:

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

Sono esclusi dall'obbligo della revisione per l'anno 1963 i carrelli appendice.

d) *Veicoli eccezionali*:

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per tali veicoli, in occasione della visita di revisione, saranno da rilasciare — ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del testo unico – le carte di circolazione regolamentari mod. MC 810, in sostituzione dei « certificati tecnici » mod. MC-TE 07 qualora detta sostituzione non sia stata già effettuata e dovrà quindi essere provveduto alla relativa immatricolazione.

La revisione dei veicoli per l'anno 1963 avrà inizio il 1° febbraio 1963 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

Entro il	Classe dei veicoli
30 aprile 1963	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici.
31 maggio 1963	Autocarri con portata fino a 5 quintali.
30 giugno 1963	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali.
31 luglio 1963	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali.
30 settembre 1963	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali.
31 ottobre 1963	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza.
30 novembre 1963	Autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi di autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

Nel caso in cui il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente, ma le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione, sarà apposto sul documento di circolazione il timbro « Revisione ripetere », per cui l'utente è tenuto a presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione, entro il termine strettamente necessario per effettuare la riparazione, che verrà indicato, sulla licenza di circolazione.

Ove le anormalità ed i difetti non appaiono eliminabili e costituiscano pericolo per la circolazione, sarà apposto il timbro « Revisione negativa » e sarà disposta la revoca del documento di circolazione ai sensi dell'art. 25 del citato testo unico.

Non sono sottoposti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1963 i veicoli delle classi indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali autoveicoli, apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione (tale necessità sussiste invece per i veicoli sottoposti alla revisione quinquennale).

(403)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1963, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzarri, commissario governativo della Società cooperativa « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 maggio 1963.

(389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1962, registro n. 66, foglio n. 230, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal signor Botrugno Francesco avverso l'esito del concorso per un posto di bidello supplente presso la Scuola media di Carovigno (Brindisi).

(390)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

Il dott. Campeggiani Alberto, nato a Monterotondo il 18 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale protezione animali - Sezione provinciale di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 10.21054-10089.G.88 (35) in data 15 gennaio 1963, l'Ente nazionale protezione animali, Sezione provinciale di Venezia, è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Meo Angelo con atto del notaio dott. Virgilio Bomarco in data 21 giugno 1961, consistente in un immobile sito in Mestre, via Tartini n. 9-*a* costituito da un appartamento a piano terra composto di due stanze accessori e scoperto annesso.

(387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 24 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,93	621 —	620,95	620,97	620,94	620,97	620,975	620,90	620,99	620,95
$ Can.	576,70	576,75	577 —	576,77	575,75	576,73	576,75	576,50	576,77	576,75
Fr. Sv.	143,51	143,60	143,58	143,5775	143,58	143,51	143,58	143,40	143,52	143,60
Kr D.	89,95	89,96	89,98	89,97	89,90	89,96	89,94	90 —	89,97	89,95
Kr N.	86,93	86,95	86,98	86,95	86,90	86,94	86,93	86,95	86,95	86,95
Kr Sv.	120,02	119,99	119,98	119,99	120 —	120,05	119,98	120 —	120,06	120,05
Fol.	172,41	172,40	172,40	172,41	172,40	172,40	172,405	172,40	172,41	172,40
Fr B.	12,48	12,48	12,48	12,477	12,475	12,48	12,48	12,48	12,48	12,485
Franco francese	126,71	126,74	126,75	126,7325	126,72	126,73	126,725	126,70	126,73	126,72
Lst.	1741,61	1741,95	1741,70	1741,875	1741,80	1741,62	1741,80	1741,60	1741,70	1741,80
Dm. occ.	155,06	155,04	155,05	155,0375	155,03	155,09	155,03	155,10	155,11	155,04
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0425	24 —	24,04	24,0425	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,72

Media dei titoli del 24 gennaio 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	116,775
Redimibile 3,50 % 1934	93,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	620,972
1 Dollaro canadese	576,76
1 Franco svizzero	143,579
1 Corona danese	89,955
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	172,407
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	126,729
1 Lira sterlina	1741,837
1 Marco germanico	155,034
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,715

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1962, registro n. 9, foglio n. 365, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale, carriera di concetto, dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, è costituita come appresso:

Presidente:

Garofalo dott. Alfonso, magistrato di Corte d'appello, direttore generale reggente degli Istituti di prevenzione e di pena.

Presidente supplente:

Altavista dott. Giuseppe, magistrato di Corte d'appello.

Membri:

Radaelli dott. Uberto, magistrato di Corte d'appello, direttore dell'Ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena;

Lombardi prof. Alfredo, libero docente di malattie nervose e mentali;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Santucci dott.ssa Maria Flora, docente di materie di servizio sociale presso le Scuole di servizio sociale di Roma.

Segretario:

Strabbioli dott. Barnaba, direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena.

La presunta spesa di L. 280.000 graverà sul cap. 13/6 dell'esercizio finanziario 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1962

Il Ministro BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1963
Registro n. 17 *Grazia e giustizia, foglio n.* 178. — GALLUCCI

(396)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1962, registro n. 36, foglio n. 93, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1961;

Considerato che il prof. Giovanni Conserva, ordinario di economia politica, per sopravvenute esigenze di salute, è venuto a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte della Commissione predetta, per cui rendesi necessario provvedere alla sua sostituzione con altro professore d'istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Decreta:

Il prof. Giovanni Conserva, ordinario di economia politica, è sostituito nella sua qualità di membro della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 10 giugno 1961, dal prof. Antonio Costanzo Deliperi, ordinario di economia politica presso l'Istituto tecnico commerciale « M. Pantaleoni » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1962

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì **8** ***gennaio*** **1963**
Registro n. 16, *foglio n.* 357

(423)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 6, terzo comma, del regolamento per il personale dell'I.C.E. approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e dell'art. 10, ultimo comma, del bando di concorso in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre 1961, si dà notizia che nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 10 del 12 gennaio 1963, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(395)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Aggregazione di due membri aggiunti alla Commissione esaminatrice del concorso a centoundici posti di vice perito tecnico industriale in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Veduto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale fu bandito un pubblico concorso a centotredici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Veduto l'altro decreto ministeriale, recante la medesima data del 30 aprile 1959, con il quale il numero dei posti messi a concorso con il bando di cui sopra è stato ridotto a centoundici, ferma restando ogni altra prescrizione del bando stesso;

Veduto il decreto ministeriale 1° giugno 1962, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui ai commi precedenti;

Considerato che si rende necessario aggregare alla predetta Commissione due membri aggiunti per lo svolgimento della prova orale di lingua estera;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Alla Commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale 1° giugno 1962 per lo svolgimento del pubblico concorso a centoundici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959, vengono aggregati, i seguenti membri per la prova orale di lingua estera:

Dalmasso Ugo, professore di istituto di istruzione secondaria, membro aggiunto per la lingua inglese;

Zecca Matilde, prof.ssa di istituto di istruzione secondaria, membro aggiunto per la lingua francese.

Art. 2.

Ai predetti membri aggiunti sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 89, foglio n. 355

(416)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro.

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1963, registro n. 3, foglio n. 240, si dispone che la prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli, a settantadue posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale tecnico delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962, avrà luogo in Roma il giorno 13 febbraio 1963.

(448)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di vice segretario in prova

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1962, registro n 9 Marina mercantile, foglio n. 61, con il quale è stato indetto il concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, modificato con decreto ministeriale 17 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1962, registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 65;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con il decreto ministeriale 2 aprile 1962, citato in premessa, si svolgeranno in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula *B*, nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1963, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 16 gennaio 1963

Il Ministro: MACRELLI

(415)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 4, in data 12 gennaio 1963 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 8 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1962, registro n. 108, foglio n. 20, che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti industriali della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1962.

(422)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.